



Comune di Capergnanica

Provincia di Cremona

Piazza IV novembre, 2

Tel. 0373.76021 Fax 0373.76212

e.mail: info@comune.capergnanica.cr.it

PEC: comune.capergnanica@pec.regione.lombardia.it

Prot. N. 1088

ORDINANZA N. 7/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, N. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, N. 9, avente ad oggetto : “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, N. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il D.L. 17/03/2020, N.18, avente ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DCPM in data 22 marzo 2020;

VISTE l'ordinanza regionale N. 514 in data 21 marzo 2020 e N. 515 in data 22 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTA la circolare 0011285 – 01/04/2020 del Ministero della Salute, con cui, fra l'altro, viene disposta la chiusura al pubblico dei Cimiteri;

RITENUTO, quindi, di disporre la chiusura al pubblico dei Cimiteri comunali, sino al 13 APRILE 2020 compreso (salve ulteriori proroghe), garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone, purché dotate di dispositivi individuali di sicurezza (mascherine e guanti monouso) e almeno ad un metro di distanza l'una dall'altra;

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei Cimiteri Comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D.lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

ORDINA

- 1) la chiusura al pubblico dei Cimiteri comunali sino al 13 APRILE 2020 compreso (salve ulteriori proroghe), garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e **ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone, purché dotate di dispositivi individuali di sicurezza (mascherine e guanti monouso) e almeno ad un metro di distanza l'una dall'altra;**
- 2) la sospensione, all'interno dei Cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- 3) di stabilire che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune, venga affissa al cancello di entrata dei Cimiteri comunali;
- 4) di disporre che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Cremona.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Capergnanica, Addì 03 Aprile 2020

IL SINDACO
Alex Severgnini

